



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**OMESSO DEPOSITO DELL'ATTO IMPUGNATO, CON LA
RELATIVA NOTIFICAZIONE, E INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
3, Sentenza del 15/7/2025, n. 5098

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Sebastiano Napolitano

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 365 TERMINI PER RICORRERE - IN
GENERE

Processo tributario – Mancata produzione dell'atto impugnato e della
sua notifica – Inammissibilità del ricorso – Esclusione – Fondamento –
Contestazione sulla tempestività del ricorso – Onere della prova – A
carico di colui che impugna – Contenuto – Allegazione dell'atto
impugnato e della avvenuta notifica.

Massima

Nel processo tributario, l'omesso deposito da parte del ricorrente
dell'atto impugnato, con la relativa notificazione, non comporta, a
norma dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, l'inammissibilità del
ricorso. (In motivazione la Corte ha precisato che il contribuente è
tenuto a provvedere a tale deposito allorquando ne sia eccepita la
tardività, poiché solo dalla notifica dell'atto è ricavabile la tempestività
dell'impugnazione proposta).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

Art. 2697 c.c.

Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 22 del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 25107 del 2020 (CONF.)

Cass. n. 10209 del 2018 (VEDI)

Anno pubbl.

2025